



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

Oggetto: Approvazione schema di accordo per la definizione dei ruoli privacy correlati alla tenuta e all'implementazione del Registro Tumori di Regione Calabria

Codice Proposta: 77069

N°. 292 DEL 06/08/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 4 - prevenzione e sanità pubblica
Dott. LUCIA FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l'ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al Sub – commissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 289 del 25 marzo 2010, avente ad oggetto “Progetto per la realizzazione del Registro Tumori di popolazione della Regione Calabria - Approvazione”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale 12 maggio 2017, n. 109, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», adottato in attuazione dell'art. 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, e in particolare l'art. 6;
- la legge 22 marzo 2019, n. 29 "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione";
- la legge di bilancio 2020 (comma 463, art. 1, L. n. 160 del 2019) con la quale è stato stanziato 1 milione di euro all'anno dal 2020 per l'attuazione di detta Rete e per l'istituzione del referto epidemiologico inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione, risorse di cui è stato successivamente disposto il riparto con decreto del Ministero della Salute del 12 agosto 2021 e s.m.i.;
- l'Intesa Stato Regioni Rep. Atti n. 123/CSR del 04/08/2021, ai sensi dell'articolo 1, comma

463, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 463 della Legge n. 160/2019 - Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali;

- il Decreto del Ministero della Salute del 1° agosto 2023 “Registro nazionale tumori”;

DATO ATTO che

- con la Legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 e s.m.i. recante “Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria” è stato istituito il Registro tumori della popolazione della Regione Calabria, alimentato dai registri tumori delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, al fine di assicurare la totale copertura della registrazione oncologica su tutto il territorio calabrese, con la contestuale previsione delle finalità programmatiche del registro stesso;
- con la medesima legge, è stato altresì istituito il Centro di Coordinamento dei Registri Tumori, prevedendone la composizione e le funzioni ed è stata demandata alla Giunta Regionale l'adozione di un regolamento volto a definire contenuti, tempi e strumenti dei flussi informativi, la definizione delle modalità di attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le tipologie di dati personali, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite dal Registro tumori di popolazione della Regione Calabria, i soggetti che possono avere accesso ai registri e le misure per la custodia e per la sicurezza dei dati;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7 del 21 gennaio 2020, è stato approvato il Regolamento Privacy Registro Tumori ex art. 3 bis Legge Regionale n. 2/2016 e s.m.i. a norma del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

DATO ATTO CHE nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 approvato con DCA n. 137 del 31 dicembre 2021, è stato ribadito che un'efficace azione di contrasto alle malattie non può prescindere da sistemi informativi e di sorveglianza omogenei nel Paese e che vanno potenziati, integrati e resi pienamente operativi i sistemi di sorveglianza e i registri già indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;

CONSIDERATO CHE con DCA n. 333 del 29/12/2023 è stato approvato il progetto triennale 2024-2026 per il riallineamento del Registro Tumori Regionale al fine di consentire che i dati prodotti confluiscono nel Registro Tumori Regionale ed è stata istituita la Cabina di Regia del Registro Tumori della Regione Calabria con l'individuazione di compiti e funzioni;

VISTO

- il DCA n. 192/2023 che approva l'“Atto Aziendale di Azienda Zero” e individua il proprio seguente assetto organizzativo per assolvere alle funzioni sopra di seguito indicate:
 - Struttura complessa I.C.T., Infrastrutture e Applicativi digitali, Coordinamento e Gestione dei flussi informativi, cui afferiscono le seguenti strutture;
 - Struttura Semplice “Infrastrutture e Applicativi digitali” informativi” cui afferiscono le seguenti attività;
 - Supporto per la definizione della strategia regionale di sanità elettronica, in accordo con le altre strutture per l'innovazione tecnologica nei processi sanitari;
 - Gestione dell'infrastruttura comune agli applicativi e di tutti i software di base per la gestione fisica e virtuale delle componenti del sistema;
 - Gestione delle componenti strutturali e funzionali del sistema di telemedicina Regionale;
 - Coordinamento, monitoraggio e validazione dei Flussi Informativi e dei debiti informativi regionali;
 - Adempimenti previsti dal programma statistico nazionale e regionale per gli ambiti di

competenza;

- Supporto alle strutture aziendali per la valutazione e la definizione delle soluzioni informative e digitali di rispettiva competenza

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 5 del Regolamento di cui alla Delibera n. 7 del 21/01/2020 dispone che “Il Registro Tumori Regionale, collocato presso il Dipartimento competente in materia di salute e politiche sanitarie è supportato da una componente applicativa del Sistema Informativo Sanitario Regionale della Regione Calabria e dislocata presso il CED della Regione Calabria alimentato attraverso la rete dei Registri tumori, per come individuati nella deliberazione di Giunta regionale (DGR) n. 289 del 25 marzo 2010 e, precisamente, Cosenza - Crotona, Catanzaro - Vibo Valentia e Reggio Calabria. I dati delle sub articolazioni di Vibo Valentia e Crotona, dotate di autonomia gestionale confluiscono nei Registri, rispettivamente, di Catanzaro e Cosenza. Ciascun Registro è collocato presso la rispettiva Azienda Sanitaria Provinciale, che è Titolare del trattamento dei relativi dati. Il Dipartimento competente in materia di salute e politiche sanitarie garantisce agli operatori dei Registri provinciali l'accesso ai flussi (SDO, Mortalità, Mobilità, Assistenza Specialistica e Farmaceutica) necessari all'attività dei Registri tumori provinciali”.
- la L.R. n. 2/2016, come modificata ed integrata, da ultimo, dalla Legge Regionale 14 marzo 2024, n. 9, ha aggiornato il Centro di coordinamento regionale dei Registri Tumori fissandone la sede presso il dipartimento regionale competente in materia di salute e welfare;

PRESO ATTO CHE:

- in ottemperanza a quanto previsto dal DCA n. 333 del 29/12/2023 e dal progetto triennale 2024-2026 per il riallineamento del Registro Tumori Regionale, la Regione Calabria ha affidato alla ditta Rashid S.R.L. di Reggio Emilia con il DDG n. 3242 del 11/03/2024 (CIG B0CFFE666C) l'implementazione dell'applicativo “CRTOOL”;
- nel processo di facilitazione dell'integrazione dei flussi informativi nel sistema regionale, la Regione Calabria ha concesso a titolo gratuito l'utilizzo del CRTOOL alle Aziende Sanitarie Provinciali coinvolte e ad Azienda Zero, al fine della collaborazione con la società affidataria per la completa implementazione dell'applicativo CRTOOL;
- la medesima società affidataria dovrà garantire il servizio continuativo di supporto all'implementazione del progetto di riallineamento del RT Regionale ed il relativo monitoraggio, avendo accesso ai relativi dati;
- ciascuna Azienda, conseguentemente, nella propria qualità di Titolare del trattamento dati, dovrà pertanto sottoscrivere apposito atto di nomina per il Responsabile del trattamento della società affidataria;
- nell'ambito delle rispettive responsabilità in materia di protezione dei dati personali così come determinate dal presente Accordo, le Parti dovranno, in ogni momento, adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto dei provvedimenti di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali;
- il Settore competente ha redatto lo schema di Accordo “per la definizione dei ruoli privacy correlati alla tenuta e all'implementazione del Registro Tumori della Regione Calabria” allegato al presente provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra esposto approvare lo schema di Accordo “per la definizione dei ruoli privacy correlati alla tenuta e all'implementazione del Registro Tumori della Regione Calabria” e lo schema di Atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali, allegati al presente provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale;

STABILITO che:

- per facilitare l'uso di un unico software efficace da parte di tutte le Aziende Sanitarie Provinciali della Calabria, responsabili della codifica dei casi e dell'elaborazione statistica nei propri territori, la società incaricata fornirà un supporto continuo al monitoraggio del progetto RT Calabria. Questo supporto sarà garantito dopo la nomina ufficiale per il trattamento dei dati. I dati raccolti potranno così confluire nel Registro Tumori Regionale, grazie a un cruscotto gestionale con valenza regionale.
- alle Aziende Sanitarie Provinciali calabresi resta l'onere di provvedere alla propria organizzazione interna;
- è demandata al Dirigente del Settore n. 4 "Prevenzione e Sanità Pubblica" la sottoscrizione dell'Accordo e gli adempimenti conseguenti;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7.

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

D E C R E T A

DI APPROVARE lo schema di Accordo "per la definizione dei ruoli privacy correlati alla tenuta e all'implementazione del Registro Tumori della Regione Calabria" e lo schema di Atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali, allegati al presente provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale;

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore n. 4 "Prevenzione e Sanità Pubblica", la sottoscrizione dell'Accordo e gli adempimenti conseguenti;

DI TRASMETTERE al Dirigente Generale del Dipartimento "Salute e Welfare" ed al Dirigente del Settore n. 4 "Prevenzione e Sanità Pubblica", l'odierno provvedimento per la relativa attuazione nonché per la notifica ai soggetti interessati;

DI INVIARE il presente decreto ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, per la relativa validazione attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale "Salute e Welfare" per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

**Il Sub Commissario
FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

**Il Sub Commissario
ESPOSITO ERNESTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Il Commissario
ROBERTO OCCHIUTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

*DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 4 - PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA*

Il responsabile del procedimento.)

ROBERTA ROGLIANO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i)

*Il Dirigente del settore 4 - prevenzione e sanita'
pubblica*

LUCIA FRANCESCO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RUOLI PRIVACY CORRELATI ALLA TENUTA E ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI REGIONE CALABRIA

TRA

Regione Calabria - con sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, in persona del dott. Francesco Lucia, delegato alla sottoscrizione giusta DCA n. _____ del _____ presso il cui Settore è stato istituito il Centro di coordinamento regionale dei Registri tumori ai sensi della L.R. n. 2/2016,

Azienda Zero - con sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro istituita con L.R. n. 32/2021,

Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza - con sede legale in Cosenza, viale degli Alimena n. 8, C.F. e P.I. 02853720783, nella persona del Direttore Generale / Commissario Straordinario pro tempore,

Azienda Sanitaria Provinciale Crotona - con sede legale in Crotona, viale M. Nicoletta, C.F. e P.I. 01997410798, nella persona del Direttore Generale / Commissario Straordinario pro tempore,

Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro - con sede legale in Catanzaro, via Vinicio Cortese, n. 25, C.F. e P.I. 02865540799, nella persona del Direttore Generale / Commissario Straordinario pro tempore,

Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia - con sede legale in Vibo Valentia, via Dante Alighieri n. 67, C.F. e P.I. 02866420793, nella persona del Direttore Generale / Commissario Straordinario pro tempore,

Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria - con sede legale in Reggio Calabria via Diana n. 3, C.F. e P.I. 02638720801, nella persona del Direttore Generale / Commissario Straordinario pro tempore,

di seguito indicati disgiuntamente come “Titolari del trattamento” e, congiuntamente, come le “Parti”.

VISTI:

- la definizione di Registro regionale con cui si intende *“Sistema di raccolta sistematica di dati personali anagrafici e sanitari dei casi di tumore che insorgono nei residenti e negli assistiti del territorio della Regione, realizzato ai fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e per l’elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche a supporto delle attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria”*;
- la DGR n. 289 del 25 marzo 2010 con cui è stato approvato il *“Progetto per la realizzazione del Registro Tumori di popolazione della Regione Calabria – Approvazione”* per la realizzazione del Registro Tumori della Regione Calabria, che definisce gli obiettivi e gli strumenti da realizzare per l’estensione a tutto il territorio regionale dell’attività della Registro Tumori calabrese;
- la Legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 che ha istituito il Registro Tumori Regione Calabria;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale 12 maggio 2017, n. 109, recante *“Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie”*, adottato in attuazione dell’art. 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, e in particolare l’art. 6;

- la legge 22 marzo 2019, n. 29 per la *"Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione"*;
- la legge di bilancio 2020 (comma 463, art. 1, L. n. 160 del 2019) con la quale è stato stanziato 1 milione di euro all'anno dal 2020 per l'attuazione di detta Rete e per l'istituzione del referto epidemiologico inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione, risorse di cui è stato successivamente disposto il riparto con decreto del Ministero della Salute del 12 agosto 2021 e s.m.i.;
- la DGR n. 7 del 21 gennaio 2020 che ha approvato il Regolamento Privacy Registro Tumori ex art. 3 bis Legge Regionale n. 2/2016 e s.m.i.;
- l'Intesa Stato Regioni Rep. Atti n. 123/CSR del 04/08/2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 463, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 463 della Legge n. 160/2019. – Rete nazionale dei Registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali;
- il Decreto del Ministero della Salute del 1° agosto 2023 *"Registro nazionale tumori"*;
- il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 approvato con DCA n. 137 del 31 dicembre 2021 il quale ha ribadito che un'efficace azione di contrasto alle malattie non può prescindere da sistemi informativi e di sorveglianza omogenei nel Paese e che vanno potenziati, integrati e resi pienamente operativi i sistemi di sorveglianza e i registri già indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017;
- il DCA n. 333 del 29/12/2023 con il quale si è provveduto all'Istituzione della Cabina di Regia del Registro Tumori della Regione Calabria;
- il DCA n. 192 del 6/7/2023, il quale attribuisce ad "Azienda Zero", tra le altre, le funzioni attinenti ai settori tecnologie dell'informazione e della comunicazione (I.C.T.), Infrastrutture e Applicativi digitali, Coordinamento e Gestione dei flussi informativi.

CONSIDERATO CHE:

- la Delibera n. del 21/01/2020 *"Approvazione- Regolamento Privacy Registro Tumori ex art.3 bis Legge Regionale n. 2/2016 e s.m.i."* all'art. 5 definisce l'organizzazione del Registro Tumori Regionale "Il Registro Tumori Regionale, collocato presso il Dipartimento competente in materia di salute e politiche sanitarie è supportato da una componente applicativa del Sistema Informativo Sanitario Regionale della Regione Calabria e dislocata presso il CED della Regione Calabria alimentato attraverso la rete dei Registri tumori, per come individuati nella deliberazione di Giunta regionale (DGR) n. 289 del 25 marzo 2010 e, precisamente, Cosenza - Crotona, Catanzaro - Vibo Valentia e Reggio Calabria. I dati delle sub articolazioni di Vibo Valentia e Crotona, dotate di autonomia gestionale confluiscono nei Registri, rispettivamente, di Catanzaro e Cosenza. Ciascun Registro è collocato presso la rispettiva Azienda Sanitaria Provinciale, che è Titolare del trattamento dei relativi dati. Il Dipartimento competente in materia di salute e politiche sanitarie garantisce agli operatori dei Registri provinciali l'accesso ai flussi (SDO, Mortalità, Mobilità, Assistenza Specialistica e Farmaceutica) necessari all'attività dei Registri tumori provinciali.
- il DCA n. 192/2023 approva l'"Atto Aziendale di Azienda Zero" e individua il seguente assetto organizzativo per assolvere alle funzioni sopra indicate:
 - Struttura complessa I.C.T., Infrastrutture e Applicativi digitali, Coordinamento e Gestione dei flussi informativi, cui afferiscono le seguenti strutture;

- Struttura Semplice “Infrastrutture e Applicativi digitali” informativi” cui afferiscono le seguenti attività;
 - Supporto per la definizione della strategia regionale di sanità elettronica, in accordo con le altre strutture per l'innovazione tecnologica nei processi sanitari;
 - Gestione dell'infrastruttura comune agli applicativi e di tutti i software di base per la gestione fisica e virtuale delle componenti del sistema;
 - Gestione delle componenti strutturali e funzionali del sistema di telemedicina Regionale;
 - Coordinamento, monitoraggio e validazione dei Flussi Informativi e dei debiti informativi regionali;
 - Adempimenti previsti dal programma statistico nazionale e regionale per gli ambiti di competenza;
 - Supporto alle strutture aziendali per la valutazione e la definizione delle soluzioni informative e digitali di rispettiva competenza.
- la L.R. n. 2/2016 prevede l'istituzione di un apposito Centro di coordinamento regionale dei Registri Tumori al fine di garantire il corretto funzionamento a regime del Registro Tumori regionale composto da:
 - a) il dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, o un suo delegato, con funzioni di coordinatore del Centro;
 - b) i responsabili dei Registri tumori delle ASP di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia;
 - c) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL) o un suo delegato;
 - d) un referente scientifico nominato dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute;
 - e) un referente scientifico nominato dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.

Il Centro di coordinamento regionale dei Registri tumori, sentiti i responsabili dei Registri tumori delle ASP, provvede a selezionare e fornire a ciascun Registro tumori le risorse informative di base necessarie per il suo funzionamento: anagrafe (sanitaria, nazionale, comunale), scheda di dimissione ospedaliera (SDO), mortalità nominativa ISTAT, accesso ai sistemi informatizzati di anatomia patologica presenti sul territorio della Regione Calabria.

Il Centro di coordinamento regionale verifica, con periodicità annuale, la qualità e la completezza delle attività svolte da ciascuno dei Registri tumori della Regione Calabria. Le attività del Centro di coordinamento regionale e dei Registri tumori delle ASP sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'articolo 3-bis.

Il Centro di coordinamento regionale monitora e valuta l'operato dei Registri tumori delle ASP, proponendo soluzioni idonee alla risoluzione di eventuali problematiche e opportuni studi per le valutazioni di merito dell'impatto dell'ambiente sulla salute dei cittadini. Ha il compito, inoltre, di proporre azioni finalizzate al miglioramento della prevenzione, della diagnosi e della terapia della patologia oncologica nel territorio della Regione Calabria, in sinergia con il Coordinamento regionale della rete oncologica. L'incarico di componente del Centro di coordinamento dei Registri tumori è a titolo gratuito e senza alcun compenso.

Il Centro di coordinamento regionale ha sede presso il dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute. 6. Il Centro di coordinamento regionale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di collaborazioni tecnico-scientifiche per attuare gli scopi della presente legge;

- in ottemperanza a quanto previsto dal DCA n. 333 del 29/12/2023 e dal progetto triennale 2024-2026 per il riallineamento del Registro Tumori Regionale Regione Calabria ha affidato alla ditta Rashid S.R.L. di Reggio Emilia con il DDG n. 3242 del 11/03/2024 (CIG B0CFFE666C) l'implementazione dell'applicativo "CRTOOL";
- la Regione Calabria, al fine di facilitare l'integrazione dei flussi informativi nel sistema regionale, ha concesso a titolo gratuito l'utilizzo del CRTOOL alle ASP coinvolte e ad Azienda Zero. Queste ultime collaboreranno con la Rashid S.R.L. per la completa implementazione dell'applicativo CRTOOL sottoscrivendo, ciascuna nella propria qualità di Titolare del trattamento, l'apposito atto di nomina a Responsabile del trattamento (allegato al presente Accordo);
- nell'ambito delle rispettive responsabilità in materia di protezione dei dati personali così come determinate dal presente Accordo, le Parti dovranno, in ogni momento, adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto dei provvedimenti di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito "Garante").

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Valore della premessa)

Nella premessa sono riportate le ragioni che giustificano il presente Accordo le cui specificazioni sono dettagliate negli articoli seguenti. Le premesse e gli allegati del presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini del presente Accordo sono adottate le seguenti definizioni.

"Dato personale": qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

"Categorie particolari di dati personali/giudiziari": dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona o ancora i dati personali relativi a reati o condanne penali o a connesse misure di sicurezza;

"Trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

"Interessato": persona fisica che ha diritto di accesso al Servizio Sanitario Nazionale e che decida di rivolgersi alle strutture sanitarie istituite presso Regione Calabria;

“Titolare del trattamento”: persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Responsabile del trattamento”: persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

“Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)”: figura designata dal Titolare o dal Responsabile del trattamento con compiti di consulenza e sorveglianza sulla corretta applicazione del GDPR e di punto di contatto con gli interessati e l’Autorità di Controllo;

“Misure di sicurezza”: le misure tecniche ed organizzative, di cui all’art. 32 del GDPR, idonee a ridurre il rischio di violazione dei dati, con specifico riferimento al pregiudizio dei diritti e delle libertà delle persone fisiche;

“Violazione di dati” (c.d. data breach): la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 3

(Oggetto dell’Accordo)

Con il presente Accordo ciascun Titolare del trattamento determina le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali, che insorgono nell’ambito delle attività finalizzate alla realizzazione, avvio e gestione del Registro Tumori regionale, di cui alle premesse. Il presente Accordo stabilisce, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa ex artt.13 e 14 GDPR.

Art. 4

(Elementi del trattamento)

Art. 4.1 Tipologia dei Dati

I dati personali gestiti attraverso il sistema Registro Tumori regionale riguardano in generale:

- dati anagrafici e di contatto quali, ad esempio, nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, sesso, residenza e domicilio, numero di telefono, indirizzo e-mail;
- dati idonei a rivelare lo stato di salute di cui all’art. 9 del GDPR;
- dati personali forniti in occasione di segnalazioni inerenti al sistema Registro tumori (e.g. dati anamnestici, dati riferibili a precedenti patologie, dati relativi a parenti o affini).
- e ogni eventuale ulteriore dato trattato in funzione dei servizi formalizzati all’interno del contratto CIG N. B0CFFE666C.

Per ulteriori dettagli sulle tipologie di dati personali si rimanda alla lettura del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro tumori della Regione Calabria istituito ai sensi della Legge Regionale del 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” art. 129 ed adeguato in conformità alle previsioni del DECRETO 1° agosto 2023 “Registro nazionale tumori” del Ministero della Salute, del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di adeguamento (d. lgs. n. 101/2018) e al momento in fase di ri-elaborazione alla luce delle osservazioni

fornite dall’Autorità Garante della Protezione Dati Personali (n. 50847 del 14.04.2025 “*Osservazioni sullo schema di Regolamento per il funzionamento del Registro Tumori regionale (schema tipo)*” e sul correlato Allegato A, recante il “*Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza*”).

Art. 4.2 - Finalità e base giuridica del trattamento dati

Le finalità del trattamento perseguite dal Registro Tumori sono dettagliate nei rispettivi registri delle attività di trattamento dati che, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento 2016/679 ciascun Titolare ha predisposto e mantiene aggiornato.

In particolare, i rispettivi Titolari perseguono le seguenti finalità:

- a) monitorare e valutare i dati relativi all’accesso, alla qualità delle attività diagnostiche e terapeutiche e agli esiti delle prestazioni dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura nonché i dati relativi alla qualità dell’assistenza e della riabilitazione psico-fisica e sociale e alla sopravvivenza dei pazienti, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e l) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;
- b) identificare e monitorare i gruppi ad alto rischio, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), f) e m) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;
- c) svolgere ricerca scientifica medica, biomedica ed epidemiologica e in particolare svolgere studi epidemiologici sui fattori di rischio di tumori e sugli esiti, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e m) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;
- d) adeguare la programmazione degli interventi volti a migliorare lo stato sanitario della popolazione e dell’ambiente di lavoro, nonché la pianificazione sanitaria, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), f) e l) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;
- e) semplificare le procedure di scambio dati, facilitare la trasmissione degli stessi e loro tutela, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera k) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;
- f) produrre misure dell’incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori;
- g) descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere ed ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica;
- h) svolgere studi epidemiologici sugli andamenti temporali e la distribuzione territoriale dei casi, sui fattori di rischio dei tumori, sugli esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con altri enti e strutture regionali, nazionali e internazionali di ricerca scientifica in campo epidemiologico;
- i) produrre dati anonimi e aggregati per la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, inerente agli interventi di prevenzione primaria e secondaria rivolti alle persone ed all’ambiente di vita e lavoro, nonché dell’efficacia dei programmi di screening.
- j) programmazione sanitaria, di verifica della qualità delle cure, di valutazione dell’assistenza sanitaria, di prevenzione, di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, nonché delle finalità di diagnosi, cura e riabilitazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017.

Inoltre, le ASP, in qualità di autonomi Titolari del trattamento perseguono le seguenti finalità:

- prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico;
- implementazione del Registro, inclusa la predisposizione di tutti gli atti amministrativi e tecnici necessari per garantire l'efficacia e la correttezza della raccolta e dell'archiviazione dei dati sanitari.

Azienda Zero, in qualità di autonomo Titolare del trattamento persegue le seguenti finalità:

- implementazione del Registro, inclusa la predisposizione di tutti gli atti amministrativi e tecnici necessari per garantire l'efficacia e la correttezza della raccolta e dell'archiviazione dei dati sanitari.

Per il perseguimento delle suddette finalità i dati personali di cui all'art. 4.1 sono trattati in modo lecito coerentemente con la base giuridica prevista dal GDPR per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, art. 6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679.

Inoltre, per i trattamenti di dati rientranti nella definizione di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 il trattamento avviene:

- per diagnosi, assistenza, terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei servizi sanitari o sociali, art. 9, par. 2, lett. h);
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 9, par. 2, lett. i);
- a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (art.9, par.2, lett. j);
- ai sensi dell'art. 2-sexies, comma 2, lett. t), u), v) e cc) del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Per ogni ulteriore dettaglio circa le finalità e la base giuridica del trattamento si rimanda interamente al Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro tumori della Regione Calabria.

Art. 4.3. Data Retention

I periodi di conservazione dei dati presenti nel Registro regionale tumori sono definiti secondo i criteri indicati nel DECRETO 1° agosto 2023 del Ministero della Salute per conformità al Registro nazionale tumori e sono cancellati trascorsi 120 (centoventi) anni dalla data di decesso dell'interessato.

Nel caso in cui il decesso dell'interessato non sia tracciato nel Registro nazionale tumori, i dati personali presenti nel Registro regionale sono comunque cancellati trascorsi 150 (centocinquanta) anni dal loro inserimento nel Registro stesso.

Art. 5

(Obblighi e responsabilità dei Titolari)

Come indicato in premessa, il Centro di coordinamento regionale istituito presso Regione Calabria con DCA N. 333 del 29/12/2023, le Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) e Azienda Zero sono Titolari autonomi del trattamento dei dati personali contenuti nel Registro Tumori regionale.

Nell'ambito delle rispettive responsabilità determinate dal presente Accordo, i Titolari del trattamento dovranno adempiere costantemente ai propri obblighi verificando di trattare esclusivamente i dati necessari all'espletamento delle finalità di cui al precedente art. 4.2.

In forza del contratto esecutivo (cfr. CIG B0CFFE666C) sottoscritto da Regione Calabria e Rashid S.r.l. approvato con DCA N. 333 del 29/12/2023 e alla luce del progetto per il riallineamento del RTC 2024-2026 (allegato al contratto esecutivo), è emersa la necessità di favorire l'utilizzo, per tutte le

Aziende Sanitarie Provinciali della Calabria, di un applicativo performante, in grado di elaborare una piattaforma unica con lo stesso tipo di dati e di funzionalità.

Tra i software che sono stati verificati in conformità alle regole sull'interoperabilità prescritte dalle linee guida emanate in attuazione dell'articolo 73 del CAD, alle normative sulla protezione dei dati personali, ai livelli minimi di sicurezza previsti per le pubbliche amministrazioni, ai requisiti di accessibilità (Legge 4/2004) e che consentano di esportare gratuitamente, in ogni momento, l'intera base di dati (inclusi di ogni tipo di indice o metadato utilizzato per implementare le funzionalità del software stesso) in formato standard, aperto e documentato, è stato individuato il software CRTOOL 2020.

Alla luce di quanto sopra, le Parti nominano quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, Rashid S.R.L. alla quale è stato affidato l'incarico per l'implementazione dell'applicativo CRTOOL per il Registro Tumori regionale per il tramite del DCA N. 333 del 29/12/2023. L'atto di nomina a Responsabile (di cui all'Allegato 1 del presente documento), dovrà essere formalizzato in conformità alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e alle disposizioni stabilite nel Regolamento Registro Tumori, approvato con DGR n. 289 del 25 marzo 2010, e successivi aggiornamenti, al fine di consentire la piena integrazione dei flussi informativi e il trattamento sicuro dei dati personali ivi trattati.

Art. 5.1 Persone autorizzate e responsabili del trattamento

Ciascun Titolare, nel contesto delle proprie peculiarità e autonomia gestionale, è tenuto a designare, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, il proprio personale al trattamento di dati personali nell'ambito del sistema Registro Tumori e a fornire loro idonee istruzioni.

Inoltre, ciascun Titolare si impegna a designare laddove ne sussistano i presupposti, quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, eventuali ulteriori soggetti esterni coinvolti nelle attività del sistema Registro Tumori predisponendo contratti o altri atti giuridici che definiscano la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

Art. 5.2 Informativa sul trattamento dei dati personali

Alla luce delle osservazioni fornite dell'Autorità Garante della Protezione dei dati Personali, per i trattamenti di dati personali raccolti nei Registri non sussiste l'obbligo di fornire l'informativa, potendosi in proposito applicare l'esenzione di cui all'art. 14, par. 5 lett. c) del Regolamento. Mentre il professionista sanitario che raccoglie dati per scopi di cura è già tenuto a informare, seppur in maniera generica, circa gli eventuali destinatari dei dati raccolti (art. 13, par. 1 lett. e) del Regolamento), mentre ai sensi dell'art. 78 del Codice di medicina generale devono informare i propri assistiti anche in relazione ai trattamenti effettuati ai sensi dell'art. 12 del d.l. 179 del 2012 ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei Registri.

Art. 5.3 Diritti degli interessati

Considerata la natura del Registro Tumori Regionale, che nella percezione degli interessati può configurarsi come un sistema unitario, le Parti, pur operando come Titolari autonomi del trattamento, si impegnano — in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e nell'interesse della corretta tutela dei diritti degli interessati — a favorire il corretto indirizzamento delle richieste esercitate ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

A tal fine, qualora una richiesta venga erroneamente indirizzata a una delle Parti che non risulta essere competente in ordine alla specifica istanza, quest'ultima, pur non essendovi obbligata ai sensi della normativa vigente, si impegna a informare tempestivamente l'interessato dell'identità del Titolare competente, fornendo, ove possibile, i riferimenti utili per il corretto inoltro della richiesta.

Art. 5.4 Notifica delle violazioni dei dati personali (cd. Data Breach) all'Autorità di controllo

I Titolari adottano misure tecniche e organizzative adeguate ai fini di rilevare tempestivamente eventuali violazioni dei dati personali e adempiere alle previsioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento UE 679/2016.

In caso di incidenti di sicurezza che possano comportare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, anche in relazione a trattamenti effettuati da altri soggetti, ciascun Titolare del trattamento, in ottica di collaborazione tra le Parti, fornisce tempestivamente ogni informazione utile ad agevolare l'adempimento degli obblighi in materia di violazioni dei dati personali di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 5.5 Ulteriori obblighi e responsabilità

I Titolari del Trattamento si impegnano, per sé e per i propri soggetti espressamente istruiti e autorizzati a mantenere la riservatezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù delle attività oggetto del presente Accordo e di considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico di cui viene a conoscenza per le finalità previste dal presente Accordo;

Art. 6

(Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo acquista efficacia dalla data di sottoscrizione fra le Parti e avrà la stessa durata del contratto esecutivo (cfr. CIG B0CFFE666C) sottoscritto da Regione Calabria e Rashid S.r.l. Potrà essere automaticamente prorogato, salvo eventuali modifiche per effetto di normative o accordi sopravvenuti, seguendo la durata del suddetto contratto esecutivo.

Art. 7

(Disposizioni di rinvio)

Qualora intervengano modifiche unilaterali ad aspetti disciplinati dal presente Accordo, esse non avranno effetto per le Parti se non espressamente sottoscritte dalle stesse mediante modifica del presente atto.

Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 del Codice civile, qualora una o più clausole del presente Accordo dovessero risultare nulle in tutto o in parte, l'accordo resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo tra le parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo rappresenta la sostanziale volontà delle stesse, e che tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova pertanto applicazione l'art. 1341 del Codice civile.

Per tutto quanto non disciplinato in dettaglio nel presente Accordo, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 8

(Disposizioni finali)

L'Accordo verrà revisionato, ove necessario, per assicurarne l'attualità e la rispondenza al quadro normativo europeo, nazionale e regionale.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti contraenti.

SEGUONO LE FIRME DEI TITOLARI

Regione Calabria in qualità di Centro di riferimento regionale

Azienda Zero

Azienda Sanitaria Provinciale-CATANZARO

Azienda Sanitaria Provinciale-COSENZA

Azienda Sanitaria Provinciale-CROTONE

Azienda Sanitaria Provinciale-REGGIO CALABRIA

Azienda Sanitaria Provinciale-VIBO VALENTIA

Atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

VISTO il Contratto Esecutivo CIG n. B0CFFE666C, stipulato in data 25/03/2024, concernente il “*Progetto triennale per il riallineamento del Registro Tumori della Regione Calabria*” (di seguito Contratto), con cui Regione Calabria ha affidato le attività ivi descritte *alla società Rashid S.r.l.*

CONSIDERATO che le attività oggetto del Contratto Esecutivo comportano o possono comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento) nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

VISTO, in particolare, l'art. 4, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento, che individua il Titolare del trattamento ne “*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]*” e visto altresì l'art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento ne “*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*”;

VISTO l'art. 28, paragrafo 1 del Regolamento, secondo cui “*qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*”;

CONSIDERATA l'idoneità, alla luce dell'attività istruttoria e di gara già svolta, di *Rashid S.r.l.* rispetto alle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato;

Azienda Sanitaria Provinciale

con sede legale c/ ----- in persona del dott. -----, in qualità di titolare del trattamento dei dati afferenti al Registro Tumori, con riferimento alle attività oggetto del Contratto,

NOMINA

Rashid S.r.l. p. iva 02741740357, in persona del dott. *Ivan Rashid*, Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Reggio Emilia, via Meuccio Ruini 42, quale **Responsabile del trattamento dei dati personali**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con riferimento alle attività di cui al Contratto che qui si intende integralmente richiamato.

Il Responsabile effettua, per conto delle Parti, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dal Contratto.

In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:

- **Oggetto:** *Progetto triennale per il riallineamento del Registro Tumori della Regione Calabria.*
- **Durata:** *sino alla scadenza del Contratto.*
- **Finalità:** *attività di manutenzione evolutiva e correttiva (MEPA CRTM001RR), comprese le seguenti attività:*
 - *personalizzazione del software,*
 - *formazione del personale,*

- *migrazione dei dati da precedenti soluzioni,*
 - *produzione report e analisi epidemiologiche a supporto della cabina di regia.*
- **Tipologia di dati personali trattati:** *dati comuni (es. anagrafici, di contatto), categorie particolari di dati personali.*
- **Categorie di interessati:** *dipendenti dell’Ente, cittadini, pazienti.*

Per la durata dell’Accordo e per le attività in esso disciplinate, il Responsabile del trattamento dei dati personali designato, tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare a:

- 1 trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Codice, dal Regolamento, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
- 2 non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale i dati personali trattati ai sensi del Contratto, senza la previa autorizzazione del Titolare;
- 3 nel trattare i dati personali per conto del Titolare, attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare stesso, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o la normativa nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento si impegna a informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste dal Contratto (tra cui “*Modulo Descrizione Infrastruttura_V09_CRTOOL_REGISTRO-TUMORI_12-06-2024*”), dagli eventuali suoi allegati e dalla presente designazione, le “*Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni*” e le “*Linee guida per lo sviluppo del software sicuro*” pubblicate dall’AGID, quando applicabili, e ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del Responsabile.

Il Responsabile informerà il Titolare qualora ritenga che un’istruzione impartitagli da quest’ultimo violi il Regolamento o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;

- 4 attraverso misure tecniche e organizzative adeguate alla natura del trattamento, assistere il Titolare nell’adempimento dei propri obblighi derivanti dall’esercizio, da parte degli interessati, dei diritti di cui alla Sezione 3 del Regolamento;
- 5 adottare tutte le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento.

Nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, necessitasse di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e/o evidenziasse la necessità di approntare ulteriori misure di sicurezza, il Titolare potrà richiedere al Responsabile l’implementazione di tali misure.

Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dal Contratto e le misure di sicurezza richieste, il Responsabile si impegna a comunicarlo per scritto al Titolare, fornendo al medesimo l’effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate;

- 6 assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi concernenti la sicurezza dei dati personali (in particolare: sicurezza del trattamento, notifica della violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e relativa comunicazione all’interessato), la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva con il Garante, ai sensi degli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- 7 non ricorrere a un altro Responsabile senza la previa autorizzazione scritta del Titolare.

Ogniquale volta il Titolare autorizzi il ricorso del Responsabile ad altro Responsabile per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento, a tale altro Responsabile sono imposti, mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto dai Responsabili stessi, i medesimi obblighi in materia di

protezione dei dati personali contenuti nella presente designazione, con l'espressa presa d'atto dell'odierno Responsabile in merito alla sussistenza, in capo al Responsabile dal medesimo designato, delle garanzie sufficienti alla messa in atto delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento.

Qualora il Responsabile del trattamento designato dall'odierno Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'odierno Responsabile conserva, nei confronti del Titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento di tali obblighi;

- 8 garantire che i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e, in ogni caso, che abbiano ricevuto la formazione necessaria;
- 9 ai sensi dell'art. 30, comma 2 del Regolamento, tenere il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali;
- 10 mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all'art. 28 del Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato;
- 11 a scelta e su richiesta del Titolare, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali al termine del Contratto o comunque della prestazione dei servizi relativi al trattamento nonché cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o la normativa nazionale prevedano la conservazione dei dati.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa, sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali nonché al Contratto.

Luogo, data

Rashid S.r.l

[FIRMA DEL TITOLARE AUTONOMO]
